



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI BRICHERASIO

Scuola dell'infanzia - Scuola primaria e scuola secondaria di primo grado

Via C. Bollea, 3 - 10060 BRICHERASIO (TO) - Tel. 0121-59168

E-mail: toic84200d@istruzione.it PEC : toic84200d@pec.istruzione.it

Sito: www.icbricherasio.edu.it.

C.F. 94544620019 - C.M. TOIC84200D

Circ. n. 145

Bricherasio, data e protocollo vd timbro

I.C. BRICHERASIO
Prot. 0015309 del 23/12/2025
IV-5 (Uscita)

Ai genitori degli ALUNNI
Scuola primaria
Scuola Secondaria di I grado

Al personale DOCENTE

Atti/Sito/Bacheca

OGGETTO: Istruzione parentale a.s. 2026/2027.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTA la Costituzione, art.30 “è dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire, educare i figli. Nei casi di incapacità dei genitori, la legge provvede a che siano assolti i lorocompiti “;

VISTA la Costituzione, art. 34 “l'istruzione inferiore, impartita per almeno 8 anni, è obbligatoria e gratuita”;

VISTO L'articolo 26 della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani del 1949 sottolinea quanto segue:

1. Ogni individuo ha diritto all'istruzione. L'istruzione deve essere gratuita almeno per quanto riguarda le classi elementari e fondamentali. L'istruzione elementare deve essere obbligatoria.
2. L'istruzione tecnica e professionale deve essere messa alla portata di tutti e l'istruzione superiore deve essere egualmente accessibile a tutti sulla base del merito.
3. L'istruzione deve essere indirizzata al pieno sviluppo della personalità umana ed al rafforzamento del rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali. Essa deve promuovere la comprensione, la tolleranza, l'amicizia fra tutte le Nazioni, i gruppi razziali e religiosi, e deve favorire l'opera delle Nazioni Unite per il mantenimento della pace.
4. I genitori hanno diritto di priorità nella scelta del genere di istruzione da impartire ai loro figli.

VISTO l'art. 111 del Decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, dedicato alle modalità di adempimento dell'obbligo scolastico, riporta che:

1. All'obbligo scolastico si adempie frequentando le scuole elementari e medie statali o le scuole non statali abilitate al rilascio di titoli di studio riconosciuti dallo Stato o anche privatamente, secondo le norme del presente testo unico.
2. I genitori dell'obbligato o chi ne fa le veci che intendano provvedere privatamente o direttamente all'istruzione dell'obbligato devono dimostrare di averne la capacità tecnica od economica e darne comunicazione anno per anno alla competente autorità.



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI BRICHERASIO

Scuola dell'infanzia - Scuola primaria e scuola secondaria di primo grado

Quest'ultima disposizione è ripresa dall'art. 1, comma 4 del decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76, che definisce le norme generali sul diritto-dovere all'istruzione e alla formazione, in cui si riporta che "I genitori, o chi ne fa le veci, che intendano provvedere privatamente o direttamente all'istruzione dei propri figli, ai fini dell'esercizio del diritto-dovere, devono dimostrare di averne la capacità tecnica o economica e darne comunicazione anno per anno alla competente autorità, che provvede agli opportuni controlli".

La **Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea** del 2000 sottolinea all'art. 14, comma 3, che "*La libertà di creare istituti di insegnamento nel rispetto dei principi democratici, così come il diritto dei genitori di provvedere all'educazione e all'istruzione dei loro figli secondo le loro convinzioni religiose, filosofiche e pedagogiche, sono rispettati secondo le leggi nazionali che ne disciplinano l'esercizio*".

VISTO l'art. 1 comma 622 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 disciplina l'adempimento dell'obbligo di istruzione e chiarisce quanto segue: "*L'istruzione impartita per almeno dieci anni è obbligatoria ed è finalizzata a consentire il conseguimento di un titolo di studio di scuola secondaria superiore o di una qualifica professionale di durata almeno triennale entro il diciottesimo anno di età. [...] L'adempimento dell'obbligo di istruzione deve consentire, una volta conseguito il titolo di studio conclusivo del primo ciclo, l'acquisizione dei saperi e delle competenze previste dai curricula relativi ai primi due anni degli istituti di istruzione secondaria superiore, sulla base di un apposito regolamento adottato dal Ministro della pubblica istruzione ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400*".

VISTO il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62 dedica l'articolo 23 specificamente all'istruzione parentale, disponendo che "*In caso di istruzione parentale, i genitori dell'alunna o dell'alunno, della studentessa o dello studente, ovvero coloro che esercitano la responsabilità genitoriale, sono tenuti a presentare annualmente la comunicazione preventiva al dirigente scolastico del territorio di residenza. Tali alunni o studenti sostengono annualmente l'esame di idoneità per il passaggio alla classe successiva in qualità di candidati esterni presso una scuola statale o paritaria, fino all'assolvimento dell'obbligo di istruzione*". L'articolo 10, comma 3, inoltre, riporta che "*In caso di frequenza di una scuola del primo ciclo non statale non paritaria iscritta negli albi regionali, i genitori dell'alunna e dell'alunno, ovvero coloro che esercitano la responsabilità genitoriale, sono tenuti a presentare annualmente la comunicazione preventiva al dirigente scolastico del territorio di residenza. Le alunne e gli alunni sostengono l'esame di idoneità al termine del quinto anno di scuola primaria, ai fini dell'ammissione al successivo grado di istruzione, oppure all'esame di Stato conclusivo del primo ciclo d'istruzione, in qualità di candidati privatisti presso una scuola statale o paritaria. Sostengono altresì l'esame di idoneità nel caso in cui richiedano l'iscrizione in una scuola statale o paritaria*".

VISTO il decreto ministeriale 11 novembre 2025, n. 218 disciplina gli esami di idoneità e in più passaggi richiama gli aspetti operativi riferiti all'istruzione parentale, ricordando sia per il primo sia per il secondo ciclo di istruzione che "*Gli alunni in istruzione parentale sostengono*



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI BRICHERASIO

Scuola dell'infanzia - Scuola primaria e scuola secondaria di primo grado

annualmente l'esame di idoneità per il passaggio alla classe successiva, presso una istituzione scolastica statale o paritaria, ai fini della verifica dell'assolvimento dell'obbligo di istruzione".

VISTO il decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123, convertito con modificazioni con la legge 13 novembre 2023, n. 159, che ha introdotto nuove misure in tema di vigilanza sull'adempimento dell'obbligo di istruzione e ha inasprito le sanzioni (che prevedono la reclusione fino a due anni) nei confronti dei responsabili.

VISTO il Decreto Ministeriale 13 dicembre 2001, n.489, art. 2 comma 1 "Alla vigilanza sull'adempimento dell'obbligo di istruzione provvedono secondo quanto previsto dal presente regolamento:

- a) il sindaco, o un suo delegato, del comune ove hanno la residenza i giovani soggetti al predetto obbligo di istruzione;
- b) i dirigenti scolastici delle scuole di ogni ordine e grado statali, paritarie presso le quali sono iscritti, o hanno fatto richiesta di iscrizione, gli studenti cui è rivolto l'obbligo di istruzione";

COMUNICA

Che l'obbligo alla frequenza può essere assolto nelle scuole statali e paritarie, ma anche attraverso "l'istruzione parentale". In questo caso, a garanzia dell'assolvimento del dovere all'istruzione, il minore è tenuto a sostenere, ogni anno, l'esame di idoneità per l'ammissione all'anno successivo.

Il Dirigente Scolastico è coinvolto nella vigilanza sull'obbligo **quando il minore è stato iscritto, presso una istituzione scolastica** (art. 5 comma 2 lettera b d.lgs. 76/2005).

- Dal momento in cui la Scuola riceve la comunicazione diventa scuola vigilante sull'adempimento dell'obbligo ed invia apposita comunicazione al Comune, che partecipa anch'esso nella figura del Sindaco alla verifica dell'adempimento di obbligo di istruzione.
- La comunicazione va effettuata annualmente, come indicato nella **nota ministeriale n. 6640 del 17/12/2025** - i genitori o gli esercenti la responsabilità genitoriale, che intendono continuare ad avvalersi dell'istruzione parentale, devono effettuare la citata comunicazione preventiva entro il termine delle iscrizioni on line, che per l'A.S. 2026/2027 avranno luogo dal 13 gennaio 2026 al 14 febbraio 2026, presentando contestualmente il progetto didattico-educativo di massima che si intende seguire nell'anno di riferimento.
- **solo in casi eccezionali**, in caso di ritiro dalla frequenza in corso d'anno scolastico da parte di uno studente già iscritto ad una scuola statale o paritaria, **la famiglia può presentare contestualmente alla comunicazione di ritiro dalla frequenza scolastica anche la comunicazione di avvio di istruzione parentale con gli allegati previsti**;
- la comunicazione preventiva, comprensiva degli allegati previsti, **deve essere rinnovata nei termini previsti**, ossia entro il termine stabilito per la presentazione delle domande di iscrizione, **per ogni anno scolastico per cui ci si intenda avvalere**



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI BRICHERASIO

Scuola dell'infanzia - Scuola primaria e scuola secondaria di primo grado

dell'istruzione parentale, fino all'assolvimento dell'obbligo di istruzione;

- **entro il 30 aprile dell'anno scolastico di riferimento per l'idoneità alle classi del primo ciclo di istruzione e, fino all'assolvimento dell'obbligo di istruzione, entro il termine fissato dalle singole scuole per l'idoneità alle classi seconda e terza del secondo ciclo di istruzione** i genitori (o coloro che esercitano la responsabilità genitoriale) devono presentare la domanda di iscrizione all'esame di idoneità presso una istituzione scolastica statale o paritaria, che può anche essere diversa rispetto alla scuola a cui è stata presentata la comunicazione preventiva. In quest'ultimo caso i genitori, responsabili dell'assolvimento dell'obbligo di istruzione, devono dare comunicazione alla scuola vigilante in merito alla scuola prescelta come sede d'esame, per gli opportuni raccordi ai fini della verifica dell'assolvimento. Alla domanda deve essere allegato il progetto didattico-educativo (ovvero la programmazione per le classi del secondo ciclo di istruzione) svolto nel corso dell'anno, sulla base del quale la commissione predispone le prove d'esame. Al riguardo, si ritiene preferibile che la scelta della scuola presso cui svolgere l'esame di idoneità ricada sulla scuola vigilante, in quanto ha ricevuto il progetto educativo-didattico (ovvero la programmazione per le classi del secondo ciclo di istruzione) di massima al momento della presentazione della comunicazione preventiva e ha avuto la possibilità di proporre eventuali regolazioni al fine di renderlo coerente con le Indicazioni per il curricolo per il primo ciclo di istruzione e le Indicazioni nazionali/Linee guida per il secondo ciclo di istruzione;
- nell'ultimo anno della scuola secondaria di primo grado, **entro il 20 marzo** i genitori (o coloro che esercitano la responsabilità genitoriale) devono presentare per conto dei propri figli **domanda di ammissione all'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione** in qualità di candidati privatisti, anche per consentire alle alunne e agli alunni di sostenere le prove INVALSI entro il successivo mese di aprile.

In caso di frequenza di una scuola del primo ciclo non statale non paritaria iscritta negli albi regionali, i genitori (o coloro che esercitano la responsabilità genitoriale) sono tenuti a presentare annualmente la comunicazione preventiva al dirigente scolastico del territorio di residenza, in modalità cartacea, entro il termine fissato per la presentazione delle domande di iscrizione. Gli alunni sostengono presso una scuola statale o paritaria l'esame di idoneità al termine del quinto anno di scuola primaria, ai fini dell'ammissione al successivo grado di istruzione, e l'esame di Stato conclusivo del primo ciclo al termine della scuola secondaria di primo grado, in qualità di candidati privatisti, ovvero sostengono l'esame di idoneità nel caso in cui richiedano l'iscrizione in una scuola statale o paritaria.

Esami di idoneità e di Stato.

L'ordinamento scolastico italiano è fondato sul valore legale dei titoli di studio, che trova il proprio riferimento normativo più autorevole nell'art. 33 comma 5 della Costituzione. I titoli di studio scolastici con valore legale sono di due tipi: quelli intermedi e quelli finali. Quelli **intermedi** riguardano la "idoneità" alla frequenza di una determinata classe.

Quelli **finali** sono rilasciati al superamento di un esame di Stato (oggi previsto sia al termine del



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI BRICHERASIO

Scuola dell'infanzia - Scuola primaria e scuola secondaria di primo grado

primo ciclo, che al termine del secondo ciclo di istruzione). L'istituto dell'istruzione parentale è riconosciuto idoneo dall'ordinamento per l'assolvimento dell'obbligo scolastico, ma non anche per il rilascio di titoli di studio aventi valore legale.

Sono obbligati a sostenere gli esami di idoneità:

- ogni anno, coloro che assolvono all'obbligo con istruzione parentale;
- al termine della scuola primaria atteso che per poter, poi, sostenere l'esame di Stato conclusivo del I ciclo d'istruzione, occorre essere in possesso del titolo di ammissione alla prima classe della scuola secondaria di primo grado (art. 11, comma 6, D.L.vo n. 59/2004).

Alla luce di tali disposizioni:

- L'esame di idoneità è un titolo di studio avente valore legale, di carattere intermedio perché attesta l'idoneità dell'alunno all'iscrizione ad una determinata classe;
- Le procedure di iscrizione e di svolgimento dell'esame di idoneità sono normate dal MIUR. Gli esami si devono sostenere entro il mese di giugno o, in caso di malattia dell'alunno, nella sessione suppletiva prevista entro la fine dell'anno scolastico (art. 8 D.Lgs 59/2004);
- Non è prevista la possibilità di sostenerli in ogni momento dell'anno;
- Le norme di riferimento sono quelle indicate nel parere (art. 8 e 11 D.Lgs 59/2004; artt. 192 e 193 TU 297/1994; DPR 122/2009);

Nel nostro ordinamento (indicazioni nazionali 2012) sono indicate le competenze che l'alunno deve possedere al termine di un percorso (gli obiettivi di apprendimento). È il raggiungimento di tali obiettivi che l'esaminatore deve verificare al fine di rilasciare l'idoneità alla classe successiva. A tal fine è opportuno presentare alla Commissione d'Esame i programmi svolti dall'alunno/a durante l'istruzione parentale e il dimostrare il loro collegamento-riferimento alle Indicazioni Nazionali Statali;

- La sede di esame sarà l'Istituto statale o paritario dove il genitore o l'esercente la responsabilità genitoriale dell'alunno/a ha presentato richiesto di ammissione alla classe successive o all'Esame di Stato;
- Se un alunno non supera l'esame non acquisisce l'idoneità richiesta.

Per gli alunni/e iscritti presso il nostro Istituto, saremo noi a provvedere alla verifica di adempimento dell'assolvimento dell'obbligo. La scuola è disponibile a fornire la programmazione curricolare dell'annualità per cui la famiglia comunica l'istruzione parentale.

Visto il nuovo termine di presentazione della comunicazione di istruzione parentale fissato dalla *nota ministeriale n. 6640 del 17/12/205 (in allegato alla presente)*, entro il **14 febbraio 2026**, si invitano le famiglie interessate, a presentare regolare comunicazione, con il modulo che si allega alla presente, entro e non oltre tale data.

In caso contrario l'alunno/a verrà regolarmente inserito nella classe di riferimento per l'A.S. 2026/2027 e sarà tenuto/a alla frequenza.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Barbara CAPRILI
(Documento informatico firmato
digitalmente ai sensi del C.A.D. e ssmm)

Pag. **5 a 5**